



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio 3- Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali -
Unità centrale di crisi

Registro - Classif:



Assessorati sanità Servizi veterinari
Regioni e Province Autonome
Servizi Veterinari

IIZZS

Comando Carabinieri per la tutela della
salute - NAS

Organizzazioni di categoria del settore
avicolo

e, p.c. IZS delle Venezie sede del Centro di
referenza nazionale per l'influenza aviaria

Commissione Europea - DG SANTE
Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu

UVAC

MiPAAF

SEGGEN

UFF. 8 DGSAF

FNOVI

AMNVI

Organizzazioni dei veterinari

Oggetto: Proroga delle misure contenute nel dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 19967 del 31 agosto 2017 -Influenza aviaria ad alta patogenicità. Applicazione misure di riduzione del rischio e di biosicurezza



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3- Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali - Unità centrale di crisi

Oggetto: Proroga delle misure contenute nel dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 19967 del 31 agosto 2017 -Influenza aviaria ad alta patogenicità. Applicazione misure di riduzione del rischio e di biosicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni, la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza 13 dicembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 30 dicembre 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il fondo per l'emergenza avicola al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019;

CONSIDERATO che con la Decisione di esecuzione (UE) n. 2017/263 della Commissione del 14 febbraio 2017, sono state riesaminate ed adeguate alla situazione epidemiologica attuale, le misure di cui alla decisione 2005/734/CE anche sulla base di quanto riportato nella dichiarazione dell'EFSA del 20 dicembre 2016 con la quale è stato affermato che la rigorosa applicazione delle misure di biosicurezza e di riduzione del rischio rappresentano il mezzo più efficace per prevenire la trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, sia del sottotipo H5 sia del sottotipo H7, direttamente o indirettamente, dai volatili selvatici ad aziende che detengono pollame e volatili in cattività;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 8246 del 30 marzo 2017 con il quale sono state adottate misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 11113 del 3 maggio 2017, di integrazione del Dispositivo di cui al visto precedente;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 13525 del 31 maggio 2017, con il quale è stata disposta la proroga del Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 8246 del 30 marzo 2017 fino al 31 agosto 2017;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 19967 del 31 agosto 2017, con il quale è stata disposta la proroga con integrazioni delle misure contenute nel Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 8246 del 30 marzo 2017 fino al 31 ottobre 2017;

VISTA la nota DGSAF prot. n. 21286 del 20 settembre 2017 con la quale sono state fornite indicazioni sull'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e dei caradriformi di cui al loro divieto di utilizzo dell'attività venatoria disposto all'articolo 3 del sopra citato dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 19967/2017;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 24698 del 30 ottobre 2017 con cui è stata disposta la proroga con integrazioni fino al 31 gennaio 2018 delle misure riportate nel Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 19967 del 31 agosto 2017;

RILEVATO che nel mese di dicembre 2017 in Olanda e nel mese di Gennaio 2018 in Germania sono stati individuati in uccelli selvatici alcuni casi di influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N6;

RILEVATO altresì che la sorveglianza dei volatili selvatici rappresenta il mezzo più efficace per l'individuazione precoce della presenza di virus influenzali ad alta patogenicità, tenuto conto che i volatili selvatici, in particolare gli uccelli acquatici, possono contribuire alla persistenza e alla diffusione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e che è ormai dimostrato che i migratori possono trasportare alcuni sottotipi, anche senza presentare segni della malattia, durante i loro spostamenti stagionali;

CONSIDERATI gli esiti della missione della "Community Veterinary Emergency Team to evaluate the control and eradication strategy for highly pathogenic avian influenza in poultry and wild birds in Veneto, Lombardia and Emilia Romagna regions" svoltasi in data 22-24 novembre 2017, presentati al Comitato Permanente Piante, Animali, Alimenti e Mangimi (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed) nella riunione del 30 novembre/1 dicembre 2017;

CONSIDERATO che la maggior parte dei virus, che hanno interessato il settore avicolo commerciale, è stata introdotta negli allevamenti di pollame mediante contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici e che al momento non è possibile stabilire il rischio di ulteriore introduzione della malattia;

RITENUTO pertanto opportuno continuare ad attenuare i rischi posti dall'influenza aviaria ad alta patogenicità mantenendo misure di biosicurezza, sistemi di individuazione precoce e determinate misure volte a prevenire la possibile introduzione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito di contatti tra l'avifauna selvatica e il pollame domestico;

CONSIDERATO pertanto opportuno prorogare l'efficacia delle misure di biosicurezza riportate nel dispositivo DGSAF prot. n. 19967 del 31 agosto 2017 modificate da ultimo con il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 24698 del 30 ottobre 2017;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

DISPONE

Articolo 1

Durata

1. Il presente dispositivo proroga fino al 28 febbraio 2018 l'efficacia delle misure contenute nel dispositivo DGSAF prot. n. 19967 del 31 agosto 2017 modificate da ultimo con il Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 24698 del 30 ottobre 2017.

2. Il presente dispositivo può essere modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica della malattia e delle determinazioni della Commissione Europea mediante dispositivo del Direttore Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari del Ministero della Salute.

2. Il presente dispositivo viene pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme".

Roma, 31 gennaio 2018

IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. Silvio Borrello*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referenti del procedimento:
Dott. Pierdavide Lecchini - p.lecchini@sanita.it